



# UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

## POLIZIA LOCALE

### ORDINANZA N. 5 DEL 12/01/2021

**OGGETTO: PROVVEDIMENTO TEMPORANEO A DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLA VIA LEOPARDI TERRITORIO DI ZOLA PREDOSA DAL 13 GENNAIO 2021 E PER I SUCCESSIVI 60 GIORNI PER LA REALIZZAZIONE DI PALI DI SOSTEGNO ALLA SEDE STRADALE**

#### IL COMANDANTE DEL CORPO UNICO DI POLIZIA LOCALE "RENO LAVINO

**Vista** la comunicazione del 02/12/2020 pervenuta dall'Ing. Davide Brentazzoli in qualità di Responsabile de Consorzio della Bonifica Renana con sede legale in Via S. Stefano, 56 a Bologna - C.F. 91313990375, acquisita al Prot.Gen.le nella quale si chiede la chiusura della via Leopardi per un lunghezza di mt.300 nel tratto compreso da 500 mt dopo l'intersrezione con via Gesso ;

**Ritenuto** che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;

**Visti** gli artt. 5 e 7 del"Codice della Strada", emanato con D.Lgvo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche;

**Visto** il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo "C.d.S.", emanato con D.P.R.16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche;

**Visto** il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

#### ORDINA

**Dal giorno 13/01/2020 e per i successivi 60 giorni** nella Via Leopardi a partire da 500 mt. dopo l'intersezione con la va Gesso , direzione via Tizzano del Comue di Casalecchio di Reno, l'istituzione dei seguenti obblighi divieti e limitazioni :

1. Divieto di circolazione nel tratto suddetto con chiusura alla circolazione stradale

## **DISPONE**

le seguenti prescrizioni:

- La chiusura dovrà essere realizzata con gli accorgimenti ex art.31 del D.P.R. 15/12/1992 n.495 Regolamento di esecuzione del codice della Strada;
- Dovrà essere apposta adeguata segnaletica di preavviso di chiusura del tratto in questione da posizionarsi in tutte le intersezioni della via Leopardi con le altre vie Comunali e confinanti al fine di avvisare gli utenti della strada nonché i residenti della zona i quali devono poter accedere alle loro proprietà, nonché avviso di percorso alternativo.
- Di predisporre un percorso pedonale protetto per la circolazione in sicurezza dei pedoni.
- L'occupazione del cantiere dovrà essere conforme alle norme stabilite dal D. Lgs. n. 285/92 Codice della Strada, alle norme del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002, alle norme del DLgs n.81 del 9/04/2008 coordinato con DLgs n.106 del 03/08/2009, alle norme del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4/03/2013 e succ. mod.
- Il Responsabile dei lavori del Consorzio Bonifica Renana, dovrà predisporre la segnaletica stradale relativa ai provvedimenti temporanei sopra indicati.
- La segnaletica dovrà essere sempre mantenuta in perfetta efficienza con tutti gli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione.
- La chiusura del tratto in questione dovrà essere ben visibile nelle ore notturne con utilizzo di dispositivi luminosi.
- Al termine dell'occupazione, l'esecutore dei lavori dovrà ripristinare lo stato originario dell'area interessata dal cantiere stradale senza difetti o anomalie che ne pregiudichino la sicurezza e la piena utilizzazione.
- Eventuali ulteriori modifiche alla circolazione stradale dovute a sopraggiunte ed impreviste necessità, dovranno essere preventivamente concordate con la Polizia Locale.

Responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo Unico Polizia Locale "Reno Lavino".

Le violazioni delle norme sulla circolazione stradale saranno sanzionate ai sensi dell'art.6-7 e dell'art. 159 del Codice della Strada.

Contro questo provvedimento, è possibile:

può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D. Lgs. n. 104 del 02 luglio 2010, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

Informazioni sul presente provvedimento possono essere richieste al Corpo Polizia Locale Reno Lavino telefono 800253808

e-mail:poliziale@unionerenolavinosamoggia.bo.it

PEC: poliziale.renolavino@cert.cittametropolitana.bo.it

La presente ordinanza verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line dell'Unione Reno Lavino Samoggia, dal momento della sottoscrizione.

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O  
STEFANO BOLOGNESI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)